



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 30
del 26.06.2015 ore 20:30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI VOLTAGGIO.
PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ A
VALUTAZIONE AMBIENTALE.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l'appello risultano:

BISIO Michele	P
OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
BUCICH Alessandro	P

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Avv. Gian Carlo Rapetti**. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Bisio Michele** inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Su relazione giuridica del segretario comunale

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, avente quale precipua finalità quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando, in particolare, l'effettuazione della valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;

DATO ATTO CHE, ai sensi della prefata direttiva, per quanto nella presente sede afferisce:

- la valutazione ambientale deve essere effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati, fra l'altro, per il settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli (articolo 3 paragrafo 2);
- per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, è demandata alla competenza degli Stati membri la determinazione dell'incidenza significativa sull'ambiente e la conseguente necessità della valutazione ambientale (articolo 3 paragrafo 3);
- la valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione (articolo 4 paragrafo 1);
- nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, secondo le informazioni da fornire descritte nell'allegato I della direttiva (articolo 5 paragrafo 1);
- la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione sia delle autorità di cui all'articolo 6 paragrafo 3 (autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi) sia del pubblico, che devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale, antecedentemente all'adozione del piano o del programma (articolo 6 paragrafi 1 e 2);

VISTO il Titolo I della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento alla modifica apportata con D.Lgs. 128/2010), in materia di sottoposizione alla valutazione ambientale di piani, di programmi e di progetti, compresi quelli normativi, amministrativi, di pianificazione, avente, quale finalità, quella di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, e con particolare riferimento alla definizione di valutazione ambientale strategica (VAS), relativamente ai piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, ai sensi del quale, e per quanto nella presente sede afferisce:

- la VAS è un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione, il monitoraggio (articolo 5 comma 1 lettera a);
- la finalità della VAS è quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione dei piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile (articolo 4 comma 4 lettera a);

- è definita autorità competente la pubblica amministrazione cui compete, fra l'altro, l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi (articolo 5 comma 1 lettera p);
- è definita autorità procedente la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma (articolo 5 comma 1 lettera q);
- sono sottoposti a VAS, secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi, di cui all'articolo 6 commi da 1 a 4 (con particolare riferimento a quelli afferenti la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli), la cui approvazione compete alle Regioni o agli Enti Locali (articolo 7 comma 2);
- alle procedure di verifica e autorizzazione si applicano, in quanto compatibili, le norme della L. 241/1990 e s.m.i., e l'autorità competente, ove ritenuto utile, procede all'indizione di conferenza di servizi (ai sensi degli articoli 14 e seguenti L. 241/1990 e s.m.i.), al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate (articolo 9 commi 1 e 2);
- la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma, e comprende le fasi dello svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione, il monitoraggio (articolo 11 comma 1);
- la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione, comunque durante la fase di predisposizione dello stesso, ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma siano presi in considerazione durante l'elaborazione e prima della elaborazione e approvazione (articolo 11 comma 3);
- la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni (articolo 11 comma 4);
- la VAS costituisce per i piani e programmi parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione (articolo 11 comma 5);
- i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge (*ibidem*);
- l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. 152/2006 (articolo 12 comma 1)
- l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere (articolo 12 comma 2);
- il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente (*ibidem*);
- l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 4 comma 3 D.Lgs. 4/2008, e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente (articolo 12 comma 3);
- l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 D.Lgs. 152/2006, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni (articolo 12 comma 4);
- il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico (articolo 12 comma 5);

VISTA la L.R. 40/1998, e s.m.i., afferente disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, con particolare riferimento all'articolo 4, circa le tipologie da sottoporsi

alla verifica ed alla valutazione dell'impatto ambientale, nonché all'articolo 20, disciplinante la coerenza degli strumenti di programmazione e pianificazione con gli obiettivi di tutela ambientale;
VISTO il Comunicato del Presidente della Giunta Regionale, circa l'applicazione dell'articolo 20 L.R. 40/1998 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, che prescrive, fra l'altro, ai fini di garantire il rispetto dei disposti dell'articolo 20, ed ai fini di procedibilità delle istanze;

VISTA la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, adottata nelle more dell'adeguamento normativo da parte della Regione Piemonte, afferente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, recante atto di indirizzo e coordinamento (ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e) L.R. 44/2000), finalizzato a garantire un'applicazione dell'articolo 20 L.R. 40/1998 coerente con la direttiva 2001/42/CE e comunque tale da garantire la compatibilità con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e con particolare riferimento:

- alla puntualizzazione secondo cui la direttiva 2001/42/CE subordina la necessità della valutazione ambientale alla effettiva eventualità che i piani o programmi abbiano significative conseguenze sull'ambiente e, pertanto, pone un discrimine tra piani e programmi che per tipologia e caratteristiche hanno sicuramente effetti significativi sull'ambiente e piani o programmi per i quali è necessario verificare l'entità e la significatività degli effetti ambientali attesi al fine di stabilire la necessità di una valutazione ambientale;
- alla necessità, nei casi in cui occorra stabilire preventivamente la necessità dell'espletamento del procedimento di VAS, che nelle fasi iniziali di elaborazione, fra l'altro, del piano regolatore, sia predisposto un documento tecnico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano e che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello specifico Allegato della direttiva 2001/42/CE;
- con precipuo riferimento alla variante parziale di cui all'articolo 17 comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i., alla necessità di procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalla variante sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa, escludendo dal processo di valutazione ambientale, di norma, le varianti parziali che non riguardano interventi soggetti a procedure di VIA, ovvero che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi (se non ricadenti in contesti già edificati), ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente ovvero che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili);
- in merito alla verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione, alla prescrizione, in capo all'Amministrazione comunale, prima di procedere all'adozione della variante parziale di predisporre, facendo riferimento ai criteri individuati dall'Allegato I D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano, al suo successivo invio alla Provincia ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni, esclusa la Regione, ai fini della trasmissione, nei successivi trenta giorni, da parte di tali enti, del rispettivo parere ambientale;
- alla decisione, in capo all'Amministrazione comunale, sulla base dei pareri ambientali pervenuti, nel termine massimo di novanta giorni, circa la necessità di sottoporre, o meno, a valutazione ambientale la variante;
- all'obbligo, in caso di esclusione dalla valutazione ambientale, in capo all'Amministrazione comunale, di tenere conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e condizioni stabilite in sede di detti pareri ambientali;

- alla necessità, in caso di esclusione dal processo valutativo, che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale, delle relative motivazioni, delle eventuali condizioni;

VISTO l'articolo 3-bis L.R. 56/1977, come introdotto dall'articolo 5 L.R. 7/2013, in materia di Valutazione ambientale strategica in relazione agli strumenti di pianificazione e loro varianti, che garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano, ed ai sensi del quale:

- in conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di VAS, gli strumenti di pianificazione contengono specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza, e sono formati ed approvati, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole, tenendo conto del processo di VAS (comma 2);
- la VAS si svolge sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo (comma 3);
- la VAS, se attivata, prosegue durante la gestione del piano con il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alla sua attuazione (ibidem);
- per gli strumenti di pianificazione a livello comunale la VAS, se non espressamente esclusa, si articola nelle seguenti fasi: a) redazione del documento preliminare; b) eventuale verifica di assoggettabilità; c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale; d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica; e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento; f) redazione della dichiarazione di sintesi, parte integrante della deliberazione conclusiva di approvazione; g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento (comma 4);
- il soggetto proponente, nelle diverse fasi di formazione dei singoli piani e delle relative varianti, assicura, per via telematica, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, garantendo forme di partecipazione e di divulgazione dei risultati delle analisi ambientali effettuate e degli esiti della VAS (comma 6);
- l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente, gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze della Regione o della provincia o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni (comma 7);
- nel caso dei PRG e delle loro varianti, l'assoggettabilità al processo valutativo e il parere di compatibilità sono formulati sulla base delle indicazioni espresse dai soggetti con competenze ambientali nell'ambito della conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, il parere della Regione, espresso in conferenza dal rappresentante unico dell'ente, assume carattere vincolante in merito all'assoggettabilità al processo valutativo (comma 9);
- ai fini della trasparenza e della partecipazione al processo valutativo, la documentazione inerente alla VAS è resa disponibile nel sito informatico del soggetto proponente il piano, e, al termine del procedimento di VAS sono, altresì, pubblicati in tale sito: a) il parere motivato; b) la dichiarazione di sintesi; c) il piano di monitoraggio ambientale (comma 10);

VISTO l'articolo 17 comma 7 L.R. 56/1977, e s.m.i., ed in particolare come modificato dall'articolo 3 L.R. 7/2013, che conferma l'eventualità della procedura di VAS nella procedura della variante parziale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9 (varianti finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS);

LA GIUNTA COMUNALE

sulla base della istruttoria giuridica

VISTO il vigente P.R.G.C., del Comune di Voltaggio, in particolare, a seguito del Piano Regolatore Generale Intercomunale redatto ai sensi del Titolo III L.R. 56/1977 e s.m.i., approvato con D.G.R. n. 77-12971 del 24.02.1992 dalla Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese), della prima Variante Generale al P.R.G.I. limitata al solo territorio del comune di Voltaggio, approvata in data 29.12.1995 con D.G.R. n. 53-4832, la successiva variante parziale approvata con deliberazione C.C. n. 15 del 27.02.1996, in ultimo, la variante strutturale limitata a parte del territorio approvata, ai sensi dell'allora vigente articolo 31-bis L.R. 56/1977 come introdotto dall'articolo 2 L.R. 1/2007, con deliberazione C.C. n. 03/2012 del 08/02/2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 10 del 08/03/2012;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 19/2015 in data 29.04.2015, con la quale si procedeva all'attivazione della procedura di variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i.;

DATO ATTO, sulla base di quanto precede:

- ai sensi della Direttiva 2001/42/CE la valutazione ambientale ha ad oggetto i piani e programmi in quanto dotati di potenzialità di avere effetti significativi sull'ambiente;
- è espressamente enucleato il settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e, quindi nel novero dei piani e programmi sono previsti i piani regolatori;
- l'assoggettamento a valutazione ambientale dipende da un processo di determinazione dell'incidenza significativa sull'ambiente;
- l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, mentre autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità;
- nel caso di specie, trattandosi di variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i., autorità procedente è il Comune, risultando competente all'approvazione della variante ai sensi del citato articolo 17;
- peraltro l'autorità competente coincide con l'autorità procedente, risultando competente il Comune stesso anche in relazione alla verifica ambientale, tenuto conto che la normativa vigente, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. Sezione IV n. 133/2001), non prescrive l'alterità delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto le due autorità, seppure in rapporto dialettico in quanto chiamate a tutelare interessi diversi, non sono in rapporto di controllo, operando anzi in forma collaborativa, per cui non si ravvisa ostacolo, risultando entrambi i poteri (urbanistico e ambientale) facenti capo al Comune, alla coincidenza, fermo restando che è richiesto l'avvalimento di struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;
- la variante parziale normata dall'articolo 17 comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i. è assoggettata ad un procedimento complesso, che comporta la preliminare adozione da parte del Consiglio Comunale, ed una successiva approvazione da parte del Consiglio medesimo;
- la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione ambientale è effettuata durante la fase preparatoria del piano, in particolare in sede di elaborazione, e, quindi, alla deliberazione consiliare di adozione;
- particolarmente significativo, è il ruolo delle autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi, e, pertanto, la verifica dell'assoggettabilità presuppone l'espressione di parere di natura ambientale da parte delle citate autorità;
- il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico antecedentemente alla adozione della variante;

- i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante devono dare atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale, delle relative motivazioni, delle eventuali condizioni

DATO ATTO CHE, in considerazione di quanto precede in ordine alla possibilità di coincidenza dell'autorità competente con l'autorità procedente, è necessaria l'individuazione, all'interno del Comune, del responsabile del procedimento della fase di verifica, che, in ragione della dimensione organizzativa del Comune, in via transitoria, relativamente alla presente procedura, si individua il responsabile del servizio in persona del Segretario Comunale, avv. Gian Carlo RAPETTI, individuato in via residuale ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera d) D.Lgs. 267/2000, individuando la struttura tecnica nella commissione locale per il paesaggio;

DATO ATTO CHE la variante comporta, quali obiettivi, l'incremento della capacità edificatoria di area residenziale posta in prossimità del centro abitato ed il cambio di destinazione d'uso relativo all'edificio Sant'Agostino, in coerenza con quanto previsto in sede di deliberazione C.C. n. 47 del 15.10.2014, destinato, allo stato, all'assistenza socio-sanitaria a destinazione residenziale, entrambe connesse ai lavori di realizzazione del terzo valico dei Giovi da parte di COCIV, nonché l'individuazione di un nuovo parcheggio vicino al centro abitato e la modifica di un'area sita in zona Molini, che da area a verde privato diventerà agricola coltiva;

DATO ATTO CHE, in ogni caso, appare necessario, in coerenza con le disposizioni citate, procedere all'attivazione della procedura finalizzata alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale della variante, procedendo all'approvazione del rapporto ambientale preliminare;

VISTA la "Relazione di Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica" e le allegate "Tav. 1 – Aree urbanizzate – Uso del suolo – Vincoli – scala 1:10.000", "Tav. 2 – Stralcio planimetrico – Aree urbanizzate – Voltaggio – scala 1:2.000", "Tav. 3 – Stralcio planimetrico – Aree urbanizzate – Voltaggio – scala 1:2.000", come redatta dall'Ing. Italo BRUNO, con studio in Novi Ligure (AL);

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 D.Lgs. 267/2000, trattandosi di atto non espressamente demandato alla competenza consiliare;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, è apposto:

- il parere espresso dal Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di attivare, ai sensi di quanto in narrativa, la procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale della variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Voltaggio;
2. Di procedere all'approvazione della Relazione di Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica" e le allegate "Tav. 1 – Aree urbanizzate – Uso del suolo – Vincoli – scala 1:10.000", "Tav. 2 – Stralcio planimetrico – Aree urbanizzate – Voltaggio – scala 1:2.000", "Tav. 3 – Stralcio planimetrico – Aree urbanizzate – Voltaggio – scala 1:2.000;
3. Di dare atto che autorità procedente è il Comune di Voltaggio;
4. Di dare atto che autorità competente per la verifica è il Comune di Voltaggio, di individuare il responsabile del servizio in persona del Segretario Comunale, Avv. Gian Carlo RAPETTI, ;
5. Di individuare la struttura tecnica di cui all'articolo 3-bis comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i. nella competente commissione locale per il paesaggio;

6. Di individuare quali soggetti e autorità da consultare la Provincia di Alessandria, in persona dei settori competenti, l'ARPA, l'ASL AL;
7. Di dare mandato al responsabile del servizio competente per l'adozione degli atti consequenziali;
8. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

***Parere espresso dal Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti:
FAVOREVOLE***

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to (*Michele BISIO*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo RAPETTI*)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (<http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php>), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno **10/07/2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **25/07/2015** Dalla Residenza Comunale, li **10/07/2015**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Carrea Roberto*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)